

FALL 6/2021  
SENT 6/2021  
REP 7/2021

**Procedimenti riuniti: - n.195/2020 PREF.:- 2/2020 Conc. Prev.:-12/2020 Conc. Prev.**



**TRIBUNALE DI LUCCA  
SEZIONE FALLIMENTARE  
REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Lucca, composto dai Signori Magistrati:

- |                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| - dott. Giulio Lino Maria Giuntoli | Presidente       |
| - dott. Giacomo Lucente            | Giudice          |
| - dott. Carmine Capozzi            | Giudice relatore |

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nei procedimenti riuniti n.195/2020, reg. pref., n.2/2020 reg. conc. prev., n.12/2020, reg. conc. prev., promosso il primo da Francesca Cacciaguerra e Daniela Bianchi nei confronti di UNITED SRL IN LIQUIDAZIONE e il secondo e il terzo da UNITED SRL IN LIQUIDAZIONE, quale proponente.

**PREMESSA**

- 1.- UNITEC SRL IN LIQUIDAZIONE (infra, U.C.) ha presentato in data 14-1-2020 domanda di concordato con riserva ai sensi dell'art.161, co.6 L.F. (il relativo procedimento ha preso n.2/2020 reg. conc. prev.).  
Con decreto in data 22-1-2020, il tribunale di Lucca ha concesso termine di sessanta giorni per la presentazione del piano e della proposta. Detto termine, oggetto di una prima proroga ex art.161, co.6 L.F. e di ulteriore proroga ai sensi dell'art.9, co.4 del D.L.23/2020, è venuto a scadenza il giorno 24-11-2020 (per effetto della proroga ex art.155, co.5 cpc dell'originaria scadenza, 22-11-2020, cadente di sabato).  
Nel termine prorogato U.C. non ha depositato il piano e la proposta, e il tribunale ha fissato per il giorno 18-12-2020 l'udienza ex art.162 L.F.
- 2.- In data 1-12-2020 Francesca Cacciaguerra e Daniela Bianchi, ex dipendenti di U.C., hanno proposto istanza di fallimento nei confronti di quest'ultima, per la cui discussione è stata fissata sempre l'udienza del 18-12-2020 (l'istanza ha preso n.195/2020 reg. pref.).
- 3.- Infine, in data 17-12-2020, U.C. ha depositato domanda di concordato preventivo (la domanda ha preso n.12/2020 reg. conc. prev.).
- 4.- All'esito dell'udienza del 18-12-2020 il tribunale, previa riunione dei tre procedimenti relativi alla stessa crisi d'impresa, si è riservato la decisione. Sciogliendo la formulata riserva, osserva quanto segue.



**INAMMISSIBILITA' DELLA DOMANDA DI CONCORDATO PREVENTIVO  
DEPOSITATA IN DATA 17-12.2020**

5.- La domanda di concordato preventivo depositata in data 17.12.2020 è inammissibile per il suo carattere abusivo conseguente alla palese infattibilità del piano proposto.

L'ammontare complessivo del passivo concordatario è individuato in euro 11.600.283,70, di cui euro 759.552,50 per spese di procedura in prededuzione, euro 2.147.483,13 per debiti privilegiati (privilegio mobiliare) ed euro 8.693.248,07 per debiti sociali chirografari.

L'attivo concordatario è stimato in euro 4.166.924,01, di cui, fra l'altro, euro 820.000,00 dovrebbero provenire dalla cessione dell'azienda in esercizio a favore della società affittuaria United srl (infra, UCT; alla domanda è allegata proposta irrevocabile d'acquisto da parte di quest'ultima, condizionata all'omologa della proposta di concordato); euro 1.574.272,88 dalla cessione del magazzino merci, oggetto di contratto estimatorio a favore di United srl; euro 715.344,23 dall'incasso dei crediti sociali, ammontanti a complessivi euro 1.978.732,00 alla data del 30.9.2020 ed oggetto, quanto ai crediti esteri per euro 1.422.859,24, di una proposta d'acquisto da parte dell'affittuaria UCT, per il prezzo di euro 488.609,86, e per la differenza oggetto di riscossione per importo stimato di euro 226.734,37.

La proposta concordataria prevede la suddivisione dei creditori sociali in due classi (privilegiati e chirografari), il pagamento integrale delle spese di procedura in prededuzione, il pagamento integrale dei creditori privilegiati e il pagamento dei creditori chirografari per il 13.45% (euro 1.209.888,68 in termini assoluti).

La proposta non prevede una tempistica puntuale, ma l'esecuzione del concordato nel termine di tre anni dall'omologa.

Il piano di concordato si fonda su un'ipotesi di continuità indiretta. In altre parole, la società affittuaria U.C.T., che ha avanzato proposta irrevocabile d'acquisto dell'azienda e dei crediti, pagherà il corrispettivo delle predette cessioni, oltre che del magazzino oggetto del contratto estimatorio (per un attivo concordatario stimato in euro 3.066.451,83, cui si aggiunge, fra l'altro, la liquidità presente sui conti della proponente e/o intestati alla procedura), con i flussi derivanti dalla prosecuzione dell'attività d'impresa.

6.- Il piano è infattibile per plurime ragioni.

6.1.- Anzitutto, per violazione del principio di ordine pubblico economico, ricavabile dalla disciplina del concordato (v., fra le altre previsioni, gli artt.163, sulle proposte concorrenti; 163 bis, sulle offerte concorrenti; 182, co.5 L.F. sulle vendite in esecuzione del concordato liquidatorio) come da quella del fallimento (art.104 bis, affitto d'azienda; art.105 e 107 sulla vendite dei beni nel fallimento), della necessaria collocazione mediante procedimento competitivo degli asset e beni aziendali a tutela delle ragioni dei creditori.

Per comprendere il rilievo formulato dal tribunale occorre considerare i seguenti aspetti che emergono dalla proposta di concordato e dai documenti ad essa allegati:

- la società proponente, U.C., ha perso integralmente il capitale sociale nell'anno 2018 e in data 29.6.2019, con atto a rogito del notaio Petteruti, l'assemblea sociale ha deliberato lo scioglimento e la messa in liquidazione (v. doc.7 di parte proponente);
- in data 14.11.2019 U.C. ha affittato l'azienda alla società United srl con atto a rogito del notaio Petteruti (v. doc.8 di parte proponente);



- la società United Converting Tissue srl è stata costituita in data 6.6.2019, con capitale sociale di euro 10.000,00, ed è divenuta attiva in data 14.11.2019 (v. doc.23 di parte proponente);
- il contratto d'affitto d'azienda, della durata di tre anni, scadente in data 30-11-2022, al canone annuo di euro 120.000,00, non ha riguardato l'azienda di U.C. nel suo complesso, ma ne sono rimasti esclusi il magazzino (comprendente le materie prime, i pezzi di ricambio, i semi-lavorati, i macchinari usati, i prodotti finiti ed altro), i crediti e debiti di U.C., nonché alcuni contratti conclusi con U.C. USA LLC, UC Asia SDN e UC U.K. Ltd; per quanto interessa nel presente procedimento, il magazzino, escluso dal contratto d'affitto d'azienda, è stato oggetto di contestuale contratto estimatorio (concluso con lo stesso contratto notarile), anch'esso della durata triennale, e prevede la facoltà di UCT di disporre dei beni consegnati da UC, stoccandoli ove ritenuto opportuno e confondendoli altresì con altri beni di sua esclusiva proprietà; inoltre, mentre per il contratto d'affitto d'azienda è prevista una clausola risolutiva espressa per l'ipotesi in cui l'affittuaria non risultasse aggiudicataria a seguito delle procedure previste dall'art.163 bis L.F. (c.d. disciplina delle offerte concorrenti), altrettanto non è previsto per il contratto estimatorio.

Ora, un'operazione quale quella congegnata dalla società proponente viola l'art.163 bis L.F. in quanto non consente l'apertura di una vera procedura competitiva, perché rende non immaginabile la presentazione di un'offerta irrevocabile d'acquisto di un'azienda priva del suo magazzino (il cui valore è stato stimato dal perito della stessa proponente in euro 1.833.884,95), magazzino che contiene le materie prime e i pezzi di ricambio necessari per realizzare i macchinari fabbricati da UC e oggetto di brevetto.

In altre parole, tutta l'operazione è stata organizzata e orchestrata come un abito su misura di un soggetto ben determinato e, quindi, affinché ci fosse un solo partecipante alla procedura ex art.163 bis L.F., ovvero l'affittuaria che ha presentato domanda d'acquisto dell'azienda per il prezzo di euro 820.000,00 (potendo contare sull'efficacia del contratto estimatorio relativo al magazzino).

L'operazione negoziale, già compiuta prima della presentazione della domanda di concordato con riserva, viola quindi l'art.163 bis L.F. e il principio di ordine pubblico economico della necessaria collocazione degli asset aziendali con "vere" procedure competitive, con conseguente inammissibilità della proposta di concordato già solo per questo profilo.

6.2.- L'inammissibilità della domanda si coglie, poi, anche su un diverso piano, afferente alla fattibilità (economica) del piano.

Come sopra anticipato, il piano per il 75% circa si basa sulla continuità indiretta.

La società affittuaria che ha proposto l'acquisto d'azienda vorrebbe onorare i corrispettivi previsti per la cessione dell'azienda, l'acquisto del magazzino e dei crediti (per oltre 3.000.000,00 di euro) con i flussi di cassa ricavati dall'esercizio dell'azienda.

Ora, la domanda di concordato non dedica un rigo alle condizioni previste dall'art.186 bis L.F., non contiene un'analitica indicazione dei costi e dei ricavi attesi dalla prosecuzione dell'attività d'impresa prevista dal piano di concordato, delle risorse necessarie e delle relative modalità di copertura, non prevede cosa succederà nel caso in cui le previsioni non si realizzino. Non è prodotto, infine, alcun piano industriale o finanziario.

La relazione dell'attestatore dedica all'argomento le pag.50-52.



Il professionista fa riferimento ad un piano industriale quadriennale (2020-2023), a lui mostrato, ma che non è stato prodotto in giudizio o allegato all'attestazione, del quale sono riportati, nell'attestazione, in stile foglio excel, i principali dati del conto economico previsionale. Il professionista riferisce ancora che, per l'anno 2020, oramai giunto a termine, il bilancio di verifica di UTC srl avrebbe confermato "sostanzialmente" le stime (anche questo bilancio non è prodotto in giudizio o allegato all'attestazione).

Dai dati riportati dallo stesso attestatore si rileva che il piano industriale per il rimanente triennio 2021-2023 prevede di generare flussi di liquidità per euro 817.000,00, somma con la quale fare fronte al pagamento dell'affitto d'azienda sino all'aggiudicazione e poi all'acquisto dell'azienda. Tali flussi non spiegano però come l'azienda intenda pagare il magazzino: il contratto estimatorio scadrà il 30.11.2022 e in base alle clausole in esso contenute UCT è tenuta ad acquistare i beni ancora invenduti a quella data; non è previsto quanta parte del magazzino resterà invenduta alla data del 30.11.2022 e, soprattutto, con quali risorse sarà pagato l'importo residuo. Ancora, l'affittuaria UCT ha proposto l'acquisto di parte dei crediti esteri di UC per il prezzo di euro 488.000,00, tale importo non è inserito nel prospetto excel e non è spiegato, pertanto, con quali risorse si provvederà a pagare il prezzo di cessione, tenuto conto che i flussi finanziari sono insufficienti allo scopo in base alla stessa prospettazione contenuta nell'attestazione (secondo la quale i flussi saranno sufficienti a pagare i canoni di locale e il prezzo di cessione dell'azienda).

6.3.- In conclusione, per le ragioni dette, la domanda di concordato preventivo è inammissibile.

#### **DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO**

Non è in contestazione la sussistenza dello stato insolvenza: U.C. ha perso integralmente il capitale sociale sin dal 2018, se non prima, e il suo patrimonio netto è negativo per milioni di euro. Ricorrono, pertanto, le condizioni previste dagli artt.1 e 15 L.F. e va dichiarato il fallimento della società UNITED SRL IN LIQUIDAZIONE.

#### **P.Q.M.**

visti gli art. 1, 5, 6, 7, 15, 16, 161, 162, 163 L.F.;

dichiara il fallimento della società UNITED SRL IN LIQUIDAZIONE, con sede in Coreglia Antelminelli (LU), fraz. Piano di Coreglia, località Renaio, snc, avente ad oggetto: attività di produzione, commercializzazione e riparazione di macchinari per l'industria e in particolare di macchine per la lavorazione di carta, cartone e materiali similari; nomina Giudice Delegato il dr. Carmine Capozzi;

nomina curatore il dr. Massimo De Gaetani;

ordina alla fallita di depositare in Cancelleria entro tre giorni i bilanci, i libri e scritture contabili e fiscali obbligatorie;

stabilisce il giorno 11-5-2021, ore 9:00 per l'esame dello stato passivo nell'Ufficio del Giudice Delegato;

assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del fallito, termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per la presentazione in Cancelleria delle domande di insinuazione.

Autorizza sin d'ora il curatore ad accedere alle banche dati di cui agli art.155 ter, 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. cpc con le modalità previste da tali disposizioni.

Visto l'art. 146 del D.P.R. 30/05/2002 n. 115, autorizza l'ammissione della procedura alla prenotazione a debito.

Dispone la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'art. 17 L.F. a cura della Cancelleria, che procederà altresì alla formazione del fascicolo ai sensi dell'art. 90 L.F.

Così deciso in Lucca il 28/12/2020.

Il giudice estensore

Carmine Capozzi

Il presidente

Giulio Lino Maria Giuntoli

TRIBUNALE DI LUCCA  
Depositata in Cancelleria  
Lucca, il 5 GEN. 2021

IL CANCELLIERE

IL FUNZIONARIO GIUD.

Maura Martini